Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 30 agosto 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 218 DEL 30 AGOSTO 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48:

Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, in Cosenza: Cartelle fondiarie sorteggiate il 6 agosto 1971. — **Credito fondiario della Cassa di Risparmio V. E. per le Provincie Siciliane, in Palermo:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 13 agosto 1971. — **Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta - Ente morale, in Torino:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 13 agosto 1971. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Cartelle fondiarie e obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nei giorni dal 2 all'11 agosto 1971. — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di agosto 1971 (Serie 5 % ord. e 6 % conv. - Estrazione n. 71). — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di agosto 1971 (Serie 5 % - Estrazione n. 23). — **Casa vinicola Fazi Battaglia « Titulus », *società per azioni, in Castelplanio Stazione (Ancona):*** Sorteggio di obbligazioni. — **Istituto di credito fondiario della Liguria - Ente morale, in Genova:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 10 agosto 1971.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 18 giugno 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971
registro n. 31 Difesa, foglio n. 349

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

Comune di Sesto San Giovanni (Milano). — Centro industriale fra i primi d'Italia, durante venti mesi di occupazione nazifascista fu cittadella operaia della Resistenza, che la lotta di liberazione condusse con la guerriglia, il sabotaggio esterno e nel chiuso delle fabbriche, l'intensa attività di aggressive formazioni

partigiane di città e di campagna, le coraggiose aperte manifestazioni di massa, la resistenza passiva e gli scioperi imponenti, esiziali per la produzione bellica dello straniero oppressore. Irriducibili a lusinghe, minacce e repressioni, maestranze e popolazione, di contro alle ingenti perdite umane e materiali del nemico pagarono con perdite in combattimento, dure rappresaglie, deportazioni e lutti atroci il prezzo della loro battaglia offensiva, di cui furono epilogo alla liberazione, gli ultimi scontri sanguinosi, la difesa delle fabbriche dalla distruzione, per la salvezza di un quinto del patrimonio industriale della Nazione. Decine di fucilati, centinaia di caduti in armi e in deportazione, migliaia di partigiani e patrioti di ogni estrazione e di diversi ideali testimoniano il valore e il sacrificio del popolo sestese, ispirati da unico anelito di indipendenza dallo straniero invasore e da comune amore di Patria e di Libertà. — Sesto San Giovanni (Milano), settembre 1943-aprile 1945.

(7277)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. **1499.**

Riordinamento di istituti tecnici agrari a decorrere dal 1° ottobre 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 508, relativo all'approvazione dei raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici agrari statali;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1970 sono riordinati gli istituti tecnici agrari di:

Alberobello (Bari) « F. Gigante »;
Bagnoregio (Viterbo) « F.lli Agosti »;
Bologna « A. Serpieri »;
Caltagirone (Catania);
Caltanissetta;
Cerignola (Foggia) « G. Pavoncelli »;
Cividale del Friuli (Udine);
Codogno (Milano);
Cortona Capezzine (Arezzo);
Cosenza « G. Tommasi »;
Cremona « Stanga »;
Eboli (Salerno);
Fabriano (Ancona);
Finale Emilia (Modena) « Ignazio Calvi »;
Grosseto;
Larino (Campobasso);
Lavello (Potenza);
Locorotondo (Bari) « Basile Caramia »;
Lonigo (Vicenza);
Massafra (Taranto) « C. Mondelli »;
Matera;
Messina-S. Placido Calonerò « Pietro Cuppari »;
Napoli Ponticelli « E. De Cillis »;
Novara « G. Bonfantini »;
Nuoro;
Ostuni (Brindisi) « Enrico Pantanelli »;
Palidano di Gonzaga (Mantova);
Palmi (Reggio Calabria);
Piacenza « G. Raineri »;
Piedimonte d'Alife (Caserta);
Pisticci (Matera);
San Severo (Foggia) « M. Di Sangro »;
Scerni (Chieti) « C. Ridolfi »;
Sciacca (Agrigento);
Vercelli « G. Ferraris »;
Verona.

Art. 2.

I posti di ruolo e per incarico del personale direttivo e insegnante sono indicati per ciascuno degli istituti di cui all'art. 1 nelle tabelle *B, C, D* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

I posti di ruolo del personale non insegnante sono quelli indicati nelle tabelle *E* ed *F* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui all'art. 1 sono stabiliti nella misura di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1970

SARAGAT

MISASI — RESTIVO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1971.
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 152. — PASQUALUCCI

TABELLA A

Contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento degli istituti tecnici agrari di cui alle tabelle B, C, D

Alberobello (Bari) « F Gigante »	L	99 500 000
Bagnoregio (Viterbo) « F.lli Agosti »	»	73 200 000
Bologna « A. Serpieri »	»	111 200 000
Caltagirone (Catania)	»	91 600 000
Caltanissetta	»	81.500 000
Cerignola (Foggia) « G. Pavoncelli »	»	107.400 000
Cividale del Friuli (Udine)	»	73.200 000
Codogno (Milano)	»	99.800 000
Cortona Capezzine (Arezzo) « Angiolo Vegni »	»	123.300 000
Cosenza « G Tommasi »	»	161.600 000
Cremona « Stanga »	»	73.200 000
Eboli (Salerno)	»	127.400 000
Fabriano (Ancona)	»	95.400 000
Finale Emilia (Modena) « Ignazio Calvi »	»	71.200 000
Grosseto	»	63.000.000
Larino (Campobasso)	»	69.000.000
Lavello (Potenza)	»	69.100.000
Locorotondo (Bari) « Basile Caramia »	»	144.900.000
Lonigo (Vicenza)	»	115.300.000
Massafra (Taranto) « C Mondelli »	»	131.400.000
Matera	»	75.300.000
Messina - S. Placido Calonerò « Pietro Cuppari »	»	119.300.000
Napoli Ponticelli « E. De Cillis »	»	113.200.000
Novara « G. Bonfantini »	»	67.000.000
Nuoro	»	73.300.000
Ostuni (Brindisi) « Enrico Pantanelli »	»	69.100.000
Palidano di Gonzaga (Mantova)	»	111.300.000
Palmi (Reggio Calabria)	»	109.200.000
Piacenza « G. Raineri »	»	117.500.000
Piedimonte D'Alife (Caserta)	»	87.700.000
Pisticci (Matera)	»	63.000.000
San Severo (Foggia) « M. Di Sangro »	»	97.500.000
Scerni (Chieti) « C. Ridolfi »	»	95.700.000
Sciacca (Agrigento)	»	69.300.000
Vercelli « G. Ferraris »	»	71.100.000
Verona	»	77.300.000
Totale	L	3.399.000.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA B

Tabella organica degli istituti tecnici agrari di: Alberobello, Bagnoregio, Caltagirone, Caltanissetta, Cerignola, Cividale del Friuli, Codogno, Cortona Capezzine, Cremona, Fabriano, Finale Emilia, Grosseto, Larino, Lavello, Matera, Messina-S. Placido Calonerò, Novara, Nuoro, Ostuni, Palmi, Piedimonte D'Alife, Pisticci, San Severo, Scerni, Sciacca, Vercelli e Verona.

Numero dei corsi 1

I — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

DENOMINAZIONE DELLE CATTEDRE O DEI POSTI	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
1) Preside	—	1	—
2) Lingua italiana - Storia - Educazione civica - Geografia	Nella I e II classe del corso	1	—
3) Lettere italiane - Storia - Educazione civica	Nella III, IV e V classe del corso	1	—
4) Scienze naturali - Patologia vegetale - Entomologia agraria e relative esercitazioni	Nelle cinque classi del corso	1	—
5) Matematica e fisica	Nella I, II e III classe del corso	1	—
6) Lingua straniera	—	—	1
7) Agronomia e coltivazioni (2)	Nella III, IV e V classe del corso	1	—
8) Economia rurale - Estimo rurale ed elementi di diritto agrario - Contabilità rurale ed esercitazioni relative a tali materie	Nella III, IV e V classe del corso	1	—
9) Zootecnia ed esercitazioni	—	—	1
10) Chimica generale inorganica ed organica - Chimica agraria, industrie agrarie ed esercitazioni relative	Nella II, III, IV e V classe del corso	1	—
11) Meccanica agraria - Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Esercitazioni di meccanica agraria e topografia	Nella IV e V classe del corso	1	—
12) Religione	—	—	1
13) Disegno	—	—	1

II — PERSONALE INSEGNANTE TECNICO-PRATICO

DENOMINAZIONE DEI POSTI	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
1) Esercitazioni di scienze naturali, patologia vegetale ed entomologia agraria - Economia rurale, estimo rurale e contabilità rurale - Meccanica agraria e topografia - Zootecnia	1	—
2) Azienda agraria	1	—
3) Esercitazioni di chimica generale, inorganica ed organica, chimica agraria ed industrie agrarie	—	1

(1) Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiori a 18 debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

(2) L'insegnante di agronomia e coltivazioni ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni di azienda agraria.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA *C*

Tabella organica degli istituti tecnici agrari di: Bologna, Cosenza, Eboli, Lonigo, Massafra, Napoli Ponticelli, Palidano di Gonzaga e Piacenza.

Numero dei corsi 2

I — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

DENOMINAZIONE DELLE CATTEDRE O DEI POSTI	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
1) Preside	—	1	—
2) Religione	—	—	1
3) Lingua italiana - Storia ed educazione civica - Geografia	Nella I e II classe di un corso	2	—
4) Lettere italiane - Storia ed educazione civica	Nella III, IV e V classe di un corso	2	—
5) Scienze naturali - Patologia vegetale - Entomologia agraria e relative esercitazioni	Nelle cinque classi di un corso	2	—
6) Matematica e fisica	Nella I, II e III classe di un corso	2	—
7) Lingua straniera	—	—	1
8) Agronomia e coltivazioni (2) . . .	Nella III, IV e V classe di un corso	2	—
9) Economia rurale - Estimo rurale ed elementi di diritto agrario - Contabilità rurale ed esercitazioni relative a tali materie	Nella III, IV e V classe di un corso	2	—
10) Zootecnia ed esercitazioni	Nella III, IV e V classe di due corsi	1	—
11) Chimica generale inorganica ed organica - Chimica agraria, industrie agrarie e relative esercitazioni	Nella II, III, IV e V classe di un corso	2	—
12) Meccanica agraria - Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Esercitazioni di meccanica agraria e topografia	Nella IV e V classe di un corso	2	—
13) Disegno	—	—	1

TABELLA *D*

Tabella organica dell'istituto tecnico agrario di Locorotondo

Numero dei corsi 2 1 normale più 1 specializzato in viticoltura ed enologia

I — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

DENOMINAZIONE DELLE CATTEDRE O DEI POSTI	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
1) Preside	—	1	—
2) Religione	—	—	1
3) Lingua italiana - Storia - Educazione civica	Nella I e II classe comune ai due corsi	1	—
4) Lettere italiane - Storia ed educazione civica	Nella III comune e nella IV e V classe del corso normale	1	—
5) Lettere italiane - Storia ed educazione civica	—	—	1
6) Scienze naturali - Patologia vegetale - Entomologia agraria e relative esercitazioni	Nelle cinque classi del corso normale	1	—
7) Patologia vegetale e viticola - Entomologia agraria - Zimotecnia ed esercitazioni	—	—	1
8) Matematica e fisica	Nella I, II e III classe	1	—
9) Agronomia e coltivazioni (2)	Nella III comune ai due corsi, nella IV e V classe del corso normale	1	—
9 *bis*) Agronomia e coltivazioni	—	—	1
10) Zootecnia ed esercitazioni	—	—	1
11) Economia rurale - Estimo rurale - Elementi di diritto agrario - Contabilità rurale ed esercitazioni	Nella III comune ai due corsi e nella IV e V classe del corso normale	1	—
12) Economia rurale e viticolo-enologica - Estimo rurale - Elementi di diritto agrario - Contabilità rurale ed enologica ed esercitazioni	—	—	1
13) Chimica generale inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie ed esercitazioni relative	Nella II e III comune ai due corsi e nella IV e V classe del corso normale	1	—

II — PERSONALE INSEGNANTE TECNICO-PRATICO

DENOMINAZIONE DEI POSTI	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
1) Esercitazioni di scienze naturali, patologia vegetale ed entomologia agraria - Economia rurale, estimo rurale e contabilità rurale - Meccanica agraria e topografia - Zootecnia	2	—
2) Azienda agraria	2	—
3) Chimica generale, inorganica ed organica, chimica agraria ed industrie agrarie	—	1

(1) Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiori a 18 debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

(2) L'insegnante di agronomia e coltivazioni ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni di azienda agraria

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DENOMINAZIONE DELLE CATTEDRE O DEI POSTI	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
14) Chimica agraria - Industrie agrarie - Chimica viticolo-enologica ed esercitazioni relative	Nella IV, V e VI classe del corso specializzato	1	—
15) Meccanica agraria - Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Esercitazioni di meccanica agraria e topografia	Nella IV e V classe del corso normale. Esercitazioni di topografia nella IV classe del corso specializzato	1	—
16) Meccanica agraria ed enologica Elementi di costruzioni rurali ed enotecniche e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Esercitazioni di meccanica agraria ed enologica e topografia	Nella IV, V e VI classe del corso specializzato	1	—
17) Viticoltura ed enologia, commercio e legislazione viticolo-enologica ed esercitazioni	Nella IV, V e VI classe del corso specializzato	1	—
18) Disegno	—	—	1
19) Lingua straniera	—	—	1

II — PERSONALE INSEGNANTE TECNICO-PRATICO

DENOMINAZIONE DEI POSTI	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
1) Esercitazioni di scienze naturali, patologia vegetale, entomologia agraria - Economia rurale, estimo rurale e contabilità rurale - Zootecnia - Meccanica agraria e topografia	1	—
2) Esercitazioni di chimica generale, organica ed inorganica, chimica agraria, industrie agrarie	—	1
3) Azienda agraria (nel corso normale)	1	
4) Esercitazioni di scienze naturali, patologia vegetale, viticola, entomologia agraria e zimotecnia - Economia rurale, estimo rurale e contabilità rurale ed enologica - Zootecnia - Meccanica agraria ed enologica - Topografia	1	
5) Esercitazioni di chimica generale, inorganica ed organica, chimica agraria, industrie agrarie e chimica enologica - Enologia - Azienda agraria (nella V classe del corso specializzato)	1	
6) Azienda agraria (nella I, II, III e IV classe del corso specializzato)	1	

(1) Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiori a 18 debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

(2) L'insegnante di agronomia e coltivazioni ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni di azienda agraria.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA *E*

PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO

ISTITUTO	N. classi	Sez. staccate	Segretari ragionieri economi	Applicati	Magazzinieri	Bidelli	Aiutanti tecnici
Alberobello	9		1	3	1	5	5
Bagnoregio	7		1	3	1	5	2
Bologna	15		1	3		6	2
Caltagirone	8		1	2	1	5	2
Caltanissetta	9		1	2	1	6	6
Capezzine	7		1	3	1	5	7
Cerignola	8		1	3	1	5	3
Cividale del Friuli	11		1	2	1	5	3
Codogno	7		1	2	1	4	6
Cosenza	20	2	1	4	1	11	9
Cremona	9		1	2	1	5	3
Eboli	11		1	3	1	6	3
Fabriano	6		1	2	1	3	3
Finale Emilia	9		1	2	1	4	3
Grosseto	6		1	2	1	3	
Larino	7		1	2		5	2
Lavello	6		1	3		4	2
Locorotondo	11		1	3	1	6	7
Lonigo	14		1	3	1	6	3
Massafra	10		1	3	1	6	5
Matera	10		1	2	1	5	4
Messina	7		1	3	1	5	6
Napoli	10		1	3	1	6	2
Novara	7		1	2	1	4	1
Nuoro	6		1	3	1	4	3
Ostuni	6		1	2	1	4	2
Palidano	10		1	2	1	5	3
Palmi	11		1	3	1	6	2
Piacenza	10		1	3	1	5	5
Piedimonte D'Alife	6		1	2	1	4	3
Pisticci	6		1	2		3	1
San Severo	8		1	3	1	5	2
Scerni	6		1	2		5	3
Sciacca	5		1	2	1	3	3
Vercelli	9		1	2	1	5	2
Verona	14		1	3	1	6	3

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA *F*

PERSONALE DEI CONVITTI

ISTITUTO	Convittori	Censori	Cuochi	Aiutanti cuochi	Aiutanti cucina e mensa	Accudienti convitto e guardaroba
Alberobello	41	4	1	1	2	3
Caltagirone	33	5	1	1	1	3
Capezzine	84	8	1	3	3	7
Cerignola	82	6	1	3	3	4
Codogno	43	5	1	1	2	3
Cosenza	42	5	1	2	2	4
Eboli	28	3	1	1	1	1
Fabriano	46	5	1	2	2	4
Locorotondo	75	6	1	2	3	4
Massafra	25	3	1	1	1	1
Messina	47	7	1	3	3	6
Palmi	60	7	1	2	2	6
Piedimonte d'Alife	38	4	1	1	1	2
San Severo	53	5	1	2	2	3
Scerni	63	6	1	1	2	3

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. **1500.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria perpetua della Beata Maria Vergine del Perpetuo Soccorso nel comune di Veroli.

N. 1500. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Veroli-Frosinone in data 1° settembre 1968, integrato con dichiarazione 1° febbraio 1969 e altra senza data, relativo alla erezione della vicaria perpetua della Beata Maria Vergine del Perpetuo Soccorso in contrada Fontanafratta del comune di Veroli (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 123. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1971, n. **625.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Villa Serena », con sede in Monza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'ente comunale di assistenza di Monza gestisce l'ospedale denominato « Villa Serena » con sede nel comune medesimo;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 29 gennaio 1971 con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Villa Serena » di Monza, è stato classificato ospedale provinciale per lungodegenti a norma degli articoli 19, 20, 25 e 54 della citata legge n. 132;

Visto il verbale in data 24 luglio 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Villa Serena », con sede in Monza (Milano), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero suddetto è costituito da:

Immobili:

complesso dell'ospedale « Villa Serena », con sede in Monza, dettagliatamente descritto negli allegati al verbale della commissione citata nelle premesse.

Mobili:

beni mobili, attrezzature, arredi indicati nell'inventario allegato al verbale sopra detto;

Rapporti giuridici descritti negli allegati al verbale sopracitato.

Il medico provinciale di Milano, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 144. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1971, n. **626.**

Modificazioni allo statuto del libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1099;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro:

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento, approvato con il decreto sopraindicato, è modificato nel senso che le tabelle del personale docente, amministrativo e ausiliario sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

TABELLA I

Posti di professore di ruolo . . . . . . n. 10

TABELLA II

Posti di professore aggregato . . . . . . n. 8

TABELLA III

Posti di assistenti di ruolo . . . . n. 22

TABELLA V

Ruolo organico del personale di amministrazione e ausiliario

Qualifica		Numero dei posti di ruolo
Carriera direttiva:		
Direttore amministrativo		
Direttore amministrativo (direttore di sezione)	n.	1
Consigliere di prima classe		
Consigliere di seconda classe	»	2
Consigliere di terza classe		
Carriera di concetto:		
Primo segretario	n.	1
Segretario		
Segretario aggiunto	»	6
Vice segretario		
	n.	7
Carriera esecutiva:		
Primo archivista	n.	1
Archivista		
Applicato	»	15
Applicato aggiunto		
	n.	16
Carriera ausiliaria:		
Usciere capo	n.	1
Usciere		
Inservienti	»	7
	n.	8

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1971

SARAGAT

MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 153. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. **627.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 69: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Geografia fisica;
Geografia politica ed economica;
Applicazioni di geografia;
Storia religiosa dell'Oriente cristiano;
Filologia semitica;
Lingua e letteratura araba;
Archivistica.

Art. 71: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti:

Storia e grammatica storica della lingua inglese;
Storia e grammatica storica della lingua tedesca;
Storia e grammatica storica della lingua francese;
Storia e grammatica storica della lingua spagnola;
Storia e grammatica storica della lingua neo-greca.

Art. 73, relativo all'esame di laurea dei corsi di laurea della facoltà di lettere e filosofia è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione svolta dal candidato su tema approvato dal professore della materia e riguardante una disciplina artistica, o geografica, o letteraria, o storica, o linguistica per la laurea in lettere; una disciplina filosofica o storica per la laurea in filosofia, e una lingua e letteratura straniera moderna per la laurea in lingue e letterature straniere moderne, discipline che, in ogni caso, debbono essere fra quelle impartite nella facoltà ».

Art. 78, relativo ai seminari e agli istituti che appartengono alla facoltà di lettere e filosofia è modificato nel senso che il « Seminario di lingue e letterature straniere moderne » è soppresso; al suo posto vengono istituiti i seguenti due istituti:

Istituto di lingue e letterature romanze;
Istituto di anglistica e germanistica.

Art. 86: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Psicolinguistica;
Psicologia comparata;
Storia della critica letteraria;
Biblioteconomia e bibliografia;
Storia economica;
Storia della critica d'arte.

Art. 87: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Psicolinguistica;
Psicologia comparata;
Psicologia dinamica;
Biblioteconomia e bibliografia;
Storia economica;
Storia della critica d'arte.

Art. 90, relativo al corso di studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è modificato nel senso che l'ultimo comma è soppresso.

Art. 92, relativo al suddetto diploma è soppresso.

Art. 120: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto il seguente:

Farmacologia.

Art. 123: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto il seguente:

Cristallografia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 137. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. **628**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 57: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

28) Immunologia;
29) Tecnica e diagnostica istopatologica;
30) Chirurgia pediatrica.

Art. 59: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di:

Metrologia geodetica;
Fisica sperimentale delle particelle elementari.

Art. 63: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

26) Meccanica delle rocce;
27) Rilevamento geologico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 138. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. **629**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47: il penultimo comma relativo agli esami del corso di laurea in matematica è modificato nel senso che le parole « per l'indirizzo applicativo di una prova di calcolo matematico » sono abrogate e sostituite dalle seguenti: « per l'indirizzo applicativo di una prova orale e di una prova di calcolo matematico ».

Art. 50: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Fisiologia vegetale;
Patologia vegetale;
Ecologia vegetale;
Fitogeografia;
Biologia marina;
Idrobiologia e pescicoltura;
Istologia ed embriologia.

Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, il penultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'insegnamento biennale di botanica comprende tanto la parte generale quanto quella sistematica.

L'insegnamento biennale di zoologia comporta due esami distinti alla fine di ciascun anno di corso ».

Art. 53: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Fisiologia vegetale;
Patologia vegetale;
Ecologia vegetale;
Fitogeografia.

Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, il penultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'insegnamento biennale di botanica comprende tanto la parte generale quanto quella sistematica

L'insegnamento biennale di zoologia comporta due esami distinti alla fine di ciascun anno di corso ».

Art. 54, relativo al biennio di studi propedeutico per il corso di laurea in ingegneria è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti sostitutivi della geometria II è incluso, contrassegnato con la lettera *E*, quello di « Metodi di osservazione e misura, per il corso di laurea in ingegneria elettronica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 136. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1971, n. **630**.

Modificazioni allo statuto dell'Università libera abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università libera abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università libera abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato per le tabelle *B* e *C* come appresso:

TABELLA *B*

Posti di assistente di ruolo:	Numero dei posti
Facoltà di lettere e filosofia	7
Facoltà di economia e commercio con annesso corso di laurea in lingue e letterature straniere	12
Facoltà di giurisprudenza	7
Facoltà di scienze politiche	4
Facoltà di medicina e chirurgia	5

La tabella *C* è modificata nel senso che è aggiunto un posto di direttore amministrativo di 1ª classe.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1971

SARAGAT

MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 139. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1971, n. **631**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 20: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Teoria generale del diritto;
Diritto bancario;
Diritto delle comunità europee;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto regionale;
Diritto processuale generale;
Ordinamento giudiziario;
Diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
Diritto penale commerciale;
Diritto costituzionale comparato;
Diritto amministrativo comparato;
Storia del diritto canonico;
Diritti dei paesi di common law;
Diritti dei paesi dell'Europa orientale;
Economia e politica monetaria;
Economia del lavoro;
Politica economica;
Economia e finanza delle unioni economiche.

Nello stesso corso di laurea l'insegnamento complementare di « Diritti dell'Oriente mediterraneo » **muta** denominazione in quello di « Diritti dell'antico Oriente mediterraneo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 143. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1971, n. **632**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, numero 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 290 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di preparazione per tecnici di audiometria e ortofonia (diretta a fini speciali).

Scuola di preparazione per tecnici di audiometria e ortofonia

(diretta a fini speciali)

Art. 291. — La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di audiometria ed ortofonia è di due anni. L'indirizzo è teorico-pratico.

Art. 292. — Per l'ammissione alla scuola si richiede il diploma di abilitazione magistrale o di maestra giardiniera o titolo superiore (maturità classica o scientifica).

Art. 293. — Alla scuola si accede previo esame di perfetta dizione e prova di lettura di un testo di lingua straniera. La commissione giudicatrice sarà composta dal direttore della scuola, da un professore ordinario o straordinario o aggregato di disciplina neuropsichiatrica o di otorinolaringoiatria e da un docente di psicologia.

Art. 294. — Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di audiologia dell'Università di Milano; la scuola è sotto la vigilanza della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano. Gli insegnanti sono proposti dal direttore della scuola e scelti tra i titolari di altre cattedre della facoltà di medicina e chirurgia di Milano, tra i liberi docenti di audiologia ed in altre materie o tra persone, anche al di fuori dell'ambito universitario, aventi però particolare competenza sulle materie del corso.

Art. 295. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia e fisiologia dell'orecchio, delle vie, dei centri acustici e degli organi fonatori;

Nozioni di fisica acustica;

Tecniche audiometriche;

Psicologia del bambino.

2° *Anno*:

Patologia dell'udito, della voce e del linguaggio;

Neuropsichiatria infantile;

Foniatria - tecniche di rieducazione del linguaggio.

Gli allievi sono obbligati all'internato per un periodo di due anni nell'istituto di audiologia od in istituti qualificati approvati dal direttore della scuola.

Art. 296. — Seguiti i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma.

Art. 297. — Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate, su proposta del direttore della scuola, dal preside della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 298. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento della scuola ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice.

L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri scelti tra i docenti della scuola, nominata su proposta del direttore della scuola, dal preside della facoltà di medicina e chirurgia.

Ogni commissario ha a disposizione dieci punti. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola.

Art. 299. — Verrà rilasciato agli allievi che avranno superato l'esame finale il diploma di tecnico di audiometria ed ortofonia.

Art. 300. — Il consiglio di amministrazione dell'università, su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi. Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate:

Tassa annuale d'iscrizione	L.	10.000
Soprattassa annuale di esami	»	5.000
Tassa di diploma	»	6.000
Tassa annuale di iscrizione per studenti fuori corso	»	3.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 141. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1971, n. **633**.

Erezione in ente morale della « Fondazione Hoechst », con sede in Milano.

N. 633. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la « Fondazione Hoechst », con sede in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 135. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1971, n. **634**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Borsa di studio prof. dott. Agostino Tartara », con sede in Casatisma.

N. 634. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Borsa di studio prof. dott. Agostino Tartara », con sede in Casatisma (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 134. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1971, n. **635**.

Autorizzazione alla fondazione Campari, con sede in Milano, ad accettare una donazione.

N. 635. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la fondazione Campari, con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione, disposta in suo favore dalla società Davide Campari S.p.a. di Milano, con atto per notar Piontelli in data 13 ottobre 1970, n. 270935/10305 di repertorio, consistente in buoni del Tesoro novennali per l'importo complessivo di L. 54.540.000.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 133. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1971, n. **636**.

Modificazione allo statuto della fondazione « Ugo da Como », con sede in Lonato.

N. 636. Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la modifica dell'art. 13 del vigente statuto della fondazione « Ugo da Como », con sede in Lonato, annesso al regio decreto 4 maggio 1942, n. 534.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 122. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1971, n. **637**.

Erezione in ente morale della fondazione « Fermo e Bianca Solari », con sede in Udine.

N. 637. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Fermo e Bianca Solari », con sede in Udine, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 132. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1971.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di S. Prisco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1971 col quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di S. Prisco (Caserta) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente nella persona del dott. Bonaventura Costabile;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Genovese è nominato commissario straordinario del comune di S. Prisco (Caserta), in sostituzione del dott. Bonaventura Costabile con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1971

SARAGAT

RESTIVO

(7814)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1971.

Proroga al 31 dicembre 1971 del termine dei lavori del comitato di controllo di cui all'art. 8 del contratto con l'ente E.U.R. per la realizzazione della nuova sede dei servizi centrali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale del 26 aprile 1965 di costituzione del comitato di controllo di cui allo art. 8 del contratto con l'ente E.U.R. di acquisto delle aree prescelte per la nuova sede dei servizi centrali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti interministeriali del 2 febbraio 1966, del 10 gennaio 1967, del 15 febbraio 1968, del 21 gennaio 1969, del 5 luglio 1969 e del 26 gennaio 1970;

Ravvisata la necessità di prorogare ulteriormente il termine dei lavori del comitato di controllo al 31 dicembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

Il termine dei lavori del comitato di controllo costituito con decreto interministeriale del 26 aprile 1965 è prorogato al 31 dicembre 1971.

Art. 2.

L'onere presuntivo di L. 250.000 per il gettone di presenza da corrispondersi, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai componenti del comitato di cui all'art. 1, farà carico, per il corrente esercizio finanziario, al cap. 191/1 del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1971

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1971
Registro n. 35 *Poste e telecom., foglio n.* 238

(7820)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1971.

Trattamento economico del personale insegnante che presta a tempo indeterminato la propria opera nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e sue successive modificazioni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35, che ha posto a carico del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », nella misura da stabilirsi

anno per anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la spesa per il trattamento economico degli istruttori con rapporto di impiego a tempo indeterminato che, per almeno sette mesi l'anno e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali, in caso di istruttori teorici, e a 24 ore settimanali, in caso di istruttori pratici o di aiuto-istruttori, prestano la loro attività nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

Considerato che, nel corso dell'anno addestrativo 1970-71, a tutti gli istruttori teorici e pratici dei corsi *sovvenzionati con il « Fondo per l'addestramento* professionale dei lavoratori » ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, è stato assicurato, a carico del Fondo stesso, il trattamento economico previsto dalle circolari n. 5 dell'8 luglio 1970 e n. 14 del 23 aprile 1971;

Decreta:

Per il periodo intercorrente tra il termine dell'anno addestrativo 1970-71 e l'inizio dell'anno addestrativo 1971-72, la spesa per il trattamento economico degli istruttori che prestano la propria opera nei corsi previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35, viene assunta dal « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

Tale spesa, integrata da quella per gli oneri sociali, viene assunta dal fondo predetto in misura pari al 100 % dell'ultima retribuzione mensile fruita dagli istruttori stessi, ai sensi delle circolari specificate nelle premesse, per l'attività didattica prestata nei corsi afferenti all'anno addestrativo 1970-71, ove gli interessati, nel periodo di cui al precedente comma, siano impegnati in attività formative o di aggiornamento. Nel caso in cui non ricorra tale ultima circostanza, l'intervento finanziario del fondo è limitato al 50 %.

La spesa di cui ai comma precedenti farà carico al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » - Gestione principale, per l'esercizio finanziario 1971-72 e sarà imputata al cap. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7723)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1971.
Limite di contaminazione da mercurio dei prodotti ittici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Considerato che sono state rilevate nei prodotti ittici quantità di mercurio significative ai fini sanitari;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Ritenuto di procedere, in attesa della determinazione in via definitiva, del limite di tolleranza del mercurio nei prodotti ittici, alla disciplina provvisoria dei prodotti stessi in corso di immissione o già esistenti sul mercato nazionale;

Decreta:

Art. 1.

I prodotti ittici d'importazione, allo stato estero o già nazionalizzati, ed i prodotti non d'importazione comunque pescati possono essere posti in lavorazione e immessi al consumo, limitatamente alla durata di mesi tre dall'entrata in vigore del presente decreto, purchè il mercurio in essi presente non superi un milligrammo per chilogrammo.

Art. 2.

E' concesso un termine di mesi nove dall'entrata in vigore del presente decreto per lo smaltimento delle eventuali scorte dei prodotti finiti giacenti presso stabilimenti di produzione, depositi o rivendite e dei prodotti immessi al consumo ai sensi dell'art. 1, purchè il mercurio in essi presente non superi il limite di 1 mg/kg.

Art. 3

Ai fini del presente decreto la determinazione del quantitativo di mercurio presente nei prodotti ittici, deve essere effettuata con il metodo riportato in allegato.

Roma, addì 14 luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

ALLEGATO

METODO DI ANALISI DEI PRODOTTI ITTICI PER LA RICERCA DEL MERCURIO

I. — PRELEVAMENTO DI CAMPIONI

1) *Entità del prelevamento.*

Nel caso di pesce non confezionato, se la partita è omogenea, prelevare campioni in funzione della consistenza della partita. Se non è omogenea considerare ogni sua parte omogenea come partita distinta. I campioni dovranno essere prelevati da pesci di diversa pezzatura in modo da rappresentare la composizione della partita.

Il numero dei campioni da prelevare è il seguente:

a) partite di tonno od altri pesci il cui peso unitario è superiore a 10 kg:

fino a 50 tonn.	10 pesci
da 50 a 100 tonn.	15 »
da 100 a 200 tonn.	20 »
oltre 200 tonn.	25 »

b) partite di pesci il cui peso unitario è compreso tra 1 e 10 kg:

fino a 10 tonn.	10 pesci
da 10 a 30 tonn.	15 »
da 30 a 100 tonn.	20 »
da 100 a 200 tonn.	30 »
oltre 200 tonn.	40 »

c) partite di pesci il cui peso unitario è inferiore ad 1 kg. ed anche di molluschi e crostacei:

fino a 5 tonn. . .	10 campioni
da 5 a 10 tonn.	15 »
da 10 a 30 tonn. .	20 »
da 30 a 100 tonn. . .	30 »
da 100 a 200 tonn. .	40 »
oltre 200 tonn. . .	50 »

Per partite inferiori ad 1 tonnellata il numero dei campioni (comunque non superiore a 10) viene lasciato, secondo le possibilità, alla discrezionalità dell'agente prelevatore.

d) Partite di prodotti ittici confezionati (surgelati, conserve ittiche ecc.) il numero dei campioni da prelevare presso stabilimenti di produzione o all'atto della importazione, deve essere in relazione all'entità della partita come indicato al punto *c*).

Il numero delle confezioni da prelevare nella fase di distribuzione deve essere, ove possibile, non inferiore a 3.

2) *Modalità di prelevamento.*

Per i prodotti di cui ai punti *a*) e *b*), da ogni pesce prescelto, prelevare il campione, il quale deve essere costituito da 50-200 gr. di parte muscolare; il prelevamento deve essere effettuato con arnese appropriato (sega, fresa cava, punta di trapano).

Per i prodotti di cui al punto *c*), costituiscono il campione uno o più pesci interi, in modo da raggiungere un peso non inferiore a gr. 100.

Per i prodotti confezionati costituisce un campione una confezione.

Ciascun campione di prodotto sfuso deve essere confezionato separatamente in contenitori di vetro o plastica per alimenti, accuratamente chiuso. I campioni di prodotti deperibili devono essere imballati in scatola isotermica con ghiaccio secco.

Per i prodotti di importazione il campionamento va effettuato in triplice esemplare; per i prodotti nazionali o in lavorazione industriale il campionamento deve essere eseguito in quadruplo esemplare.

II. — Metodo per la determinazione del mercurio nel pesce

1) *Principio.*

Si mineralizza il campione riscaldando a riflusso con miscela solfonitrica; il mercurio viene quindi ridotto allo stato metallico con cloruro stannoso ed estratto dalla soluzione con una corrente di aria. I vapori di mercurio trascinati dall'aria vengono fatti passare in una cella di quarzo da 100 mm posta nel cammino ottico di uno spettrofotometro di assorbimento atomico munito di lampada a mercurio e regolato sulla lunghezza d'onda di 253,6 mm. Dalla misura dell'assorbanza ottenuta si calcola la concentrazione del mercurio nel campione. Il metodo è idoneo a dosare quantità comprese fra 0,01 e 0,20 microgrammi di mercurio.

2) *Apparecchiatura.*

a) Digestore, composto da un pallone munito di collo a smeriglio della capacità di 100 ml e da un refrigerante di Friedrichs, in vetro borosilicato (fig. 1 e 2).

b) Apparecchio di gorgogliamento, in vetro borosilicato (figure 3, 4, 5 e 6).

c) Cella cilindrica in quarzo per spettrofotometria, cammino ottico 100 mm, diametro da 20 a 30 mm con due colli a smeriglio e due giunti a smeriglio in vetro (fig. 7).

d) Pompa peristaltica, portata da 30 a 100 litri/ora (fig. 8).

e) Spettrofotometro per assorbimento atomico munito di lampada a mercurio (a scarica od a catodo cavo).

3) *Reattivi.*

a) Soluzione di mercurio a titolo noto: sciogliere g 0,1354 di cloruro mercurico in acido solforico 1 N e portare a 100 ml con acido solforico 1 N (concentrazione 1000 mg/l di Hg); da questa soluzione preparare, immediatamente prima dell'analisi, per diluizione con acido solforico 1 N, una soluzione contenente 1,00 mg/l.

b) Miscela solfonitrica: miscelare volumi uguali di acido nitrico e solforico concentrati.

c) Soluzione di cloridrato di idrossilammina: sciogliere g 12 di cloruro di sodio e g 12 di cloridrato di idrossilammina in acqua e portare a 100 ml.

d) Soluzione di cloruro stannoso: sciogliere g 10,0 di cloruro stannoso biidrato in acido solforico 1 N e portare a 100 ml con acido solforico 1 N. Questa soluzione va preparata ogni settimana e deve essere conservata al riparo dalla luce.

4) *Procedimento.*

a) Digestione: pesare direttamente nel pallone di digestione, una quantità di campione vicina a 3 grammi con la precisione di 10 mg. Aggiungere 10 ml di miscela solfonitrica alcune palline di vetro ed innestare il refrigerante. Lasciare reagire a temperatura ambiente per 15 minuti, agitando di tanto in tanto. Riscaldare quindi cautamente con una microfiamma, avendo cura di evitare che la reazione diventi violenta; lasciare quindi ad ebollizione incipiente fino a che la soluzione diventi pressochè limpida (20 minuti circa). La presenza eventuale di bolle di grasso non pregiudica il corso dell'analisi. Raffreddare il pallone ed aggiungere dall'alto del refrigerante 30-40 ml di acqua. Fare bollire quindi per altri 20 minuti al fine di scacciare gli ossidi di azoto. Raffreddare di nuovo, lavare l'interno del refrigerante con 20 ml di acqua, trasferire quantitativamente la soluzione in un pallone tarato da 100 ml e portare a volume con acqua.

b) Curva standard; in ciascuno di 5 palloni tarati da 100 ml versare 10 ml di miscela solfonitrica; portare quindi il primo a volume con acqua (prova in bianco), aggiungere negli altri quattro rispettivamente 1,00; 2,00; 3,00; 4,00 ml di soluzione standard di mercurio a 1,00 mg/l e portare a volume con acqua.

c) Lettura: tanto per gli standard come per il campione, porre 5,00 ml di soluzione nel palloncino del gorgogliatore, aggiungere 0,5 ml di soluzione di cloridrato di idrossilammina ed innestare il palloncino nell'apparecchio. Versare dall'imbuto di carico 1,0 ml di soluzione di cloruro stannoso ed iniziare immediatamente il passaggio dell'aria. Seguire sullo spettrofotometro, preventivamente azzerato, i valori dell'assorbanza; questi aumenteranno per 40-50 secondi, raggiungeranno un massimo e quindi diminuiranno lentamente. Effettuare la lettura in corrispondenza del massimo. Con i valori corrispondenti agli standard (compresa la prova in bianco) tracciare il diagramma analitico.

d) Calcolo del risultato: il contenuto di mercurio nel campione espresso in microgrammi per grammo (PPM), è dato dal valore in microgrammi, ricavato dal diagramma analitico, diviso per la quantità di campione pesata, espressa in grammi.

5) *Avvertenze.*

a) I reattivi devono essere della massima purezza; la prova in bianco non deve superare il 20 % del valore corrispondente al primo punto della curva di taratura.

b) La vetreria deve essere lavata con il massimo scrupolo; a tal fine è conveniente immergerla per 15 minuti in una soluzione calda al 10 % di un detergente « decontaminante », sciacquando successivamente con acqua, con acido nitrico diluito 1:1 ed infine con acqua distillata. I recipienti che hanno contenuto gli standard concentrati non devono assolutamente essere impiegati per contenere i campioni.

c) Dopo ogni lettura rimuovere il palloncino e lasciare passare aria nella cella fino a che l'assorbanza sia ritornata a zero; lavare quindi il tubo pescante del gorgogliatore con acido nitrico diluito 1:1.

d) per evitare la condensazione del vapore acqueo sulle finestre della celletta in quarzo, è necessario che questa sia mantenuta ad una temperatura di 10°-20° superiore a quella ambiente; questo può essere realizzato avvolgendo la celletta con un nastro riscaldante o dirigendo su di essa un flusso di aria calda.

e) Per controllare l'efficienza del processo di mineralizzazione è opportuno eseguire saltuariamente il dosaggio del mercurio su di un campione già analizzato, a cui sia stata aggiunta una quantità nota di cloruro di metilmercurio. Il recupero del mercurio aggiunto non deve essere inferiore al 95 %.
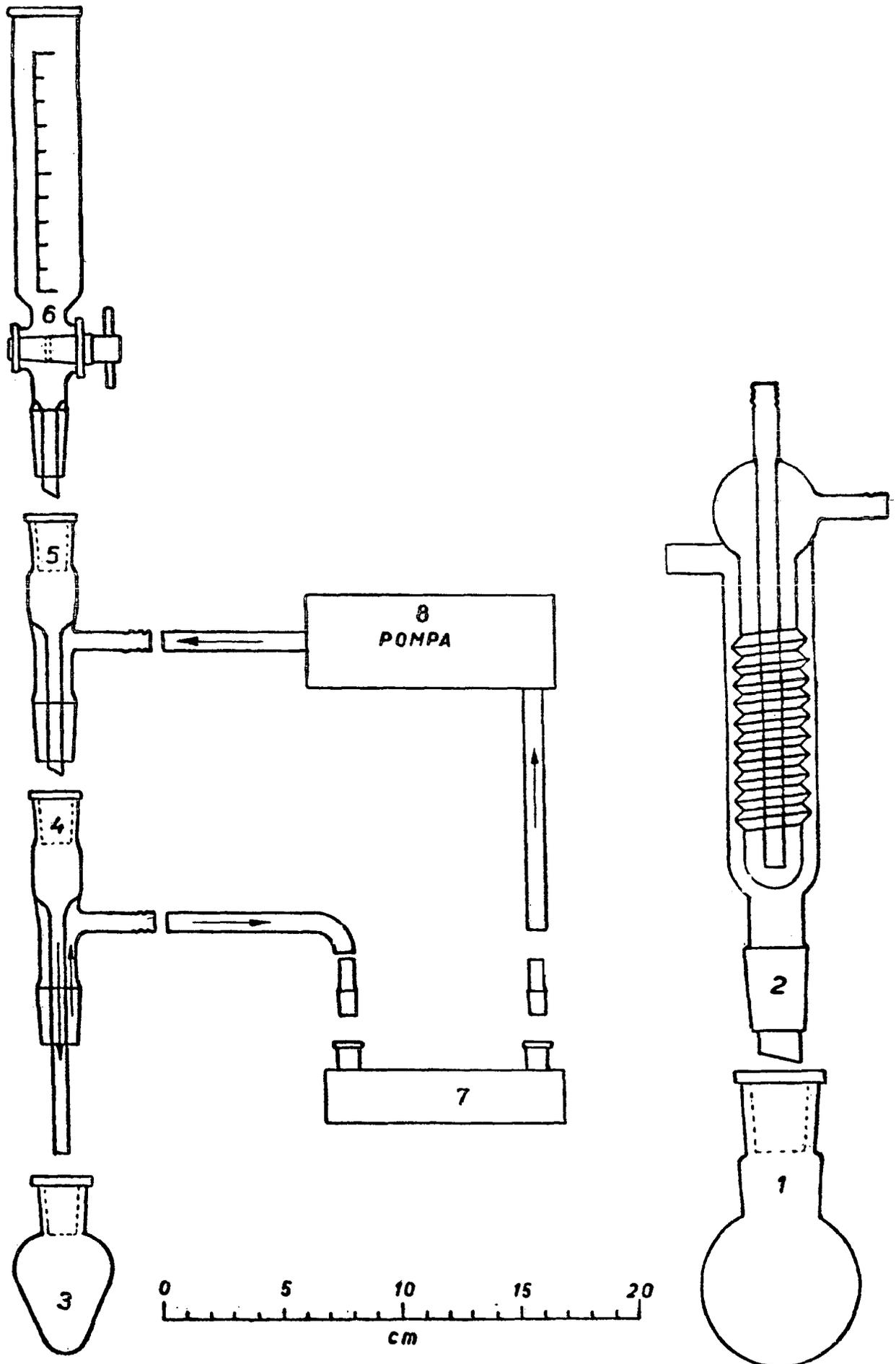
(7722)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1971.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi al nuovo impianto in cavo coassiale in sede autostradale riguardante la posa dei cavi coassiali e la costruzione delle centrali telefoniche di Nola e S. Eufemia, nonchè di centraline telefoniche amplificatrici ausiliarie non presidiate lungo le tratte Nola-Salerno, Salerno-Lagonegro, Lagonegro-Castrovillari, Castrovillari-S. Eufemia, S. Eufemia-Reggio Calabria e Tiriolo-Catanzaro.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Vista la legge 20 marzo 1968, n. 391;

Visto l'art. 180 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la relazione tecnica della direzione centrale impianti, reparto 2ª L.C. dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riguardante i lavori per la realizzazione del nuovo impianto in cavo coassiale in sede autostradale Nola-Salerno-Reggio Calabria, necessario per il potenziamento dell'attuale rete telefonica nazionale.

Visto il verbale della 398ª adunanza tenuta il 4 dicembre 1970 dal consiglio superiore tecnico;

Visto il verbale della 1204ª adunanza tenuta il 17 dicembre 1970 dal consiglio d'amministrazione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in rapporto alla realizzazione del nuovo impianto suddetto, di dichiarare di pubblica utilità le opere sopradescritte onde assicurare anche il rispetto delle scadenze prestabilite e superare con l'esperimento delle procedure di esproprio difficoltà di vario genere con le ditte proprietarie dei suoli interessati;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni espresso nell'adunanza numero 1223 del 9 giugno 1971;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi al nuovo impianto in cavo coassiale in sede autostradale riguardante la posa dei cavi coassiali e la costruzione delle centrali di Nola e S. Eufemia nonchè di centraline amplificatrici ausiliarie non presidiate lungo le tratte:

Nola-Salerno interessante i comuni di Nola, San Mango Piemonte, *Palma Campania, S. Gennaro,* S. Giuseppe, Striano, Laiano, S. Valentino, S. Marzano, Pagani, Nocera Inferiore, Cava dei Tirreni, Vietri, Castel S. Giorgio, Roccapiemonte, Mercato S. Severino, Fisciano, Baronissi;

Salerno-Lagonegro interessante i comuni di Salerno, S. Cipriano Picentino, Pontecagnano Caiano, Montecorvino Pugliano, Battipaglia, Eboli, Campagna, Contursi, Postiglione, Sicignano degli Alburni, Petina, Auletta, Polla, Atena Lucana, Sala Consilina, Padula, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Giffone Valle Piana, Montecorvino Rovella, Pertosa, Bellizzi, Teggiano;

Lagonegro-Castrovillari interessante i comuni di Lagonegro, Rivello, Lauria, Memoli, Laino Borgo, Laino Castello, Normanno, Morano Calabro;

Castrovillari-S. Eufemia interessante i comuni di Castrovillari, Frascineto, S. Lorenzo del Vallo, Tarzia, S. Marco Argentano, Bisignano, Torano, Lattarico, Montalto Uffugo, Rende, Cosenza, Firmo, Roggiano, S. Benedetto Ullano, Carolei, Martirano Lombardo, S. Mango d'Aquino, Nocera Tirinese, Dipignano, Paterno Calabro, Belsito, S. Stefano di Rogliano, Altilla, Saracena, Altomonte, Roggiano Gravina, Mendicino, Mangone, Marzi, Grimaldi, Roliano, Malito, Falerna, Gizzeria;

S. Eufemia-Reggio Calabria interessante i comuni di S. Eufemia Lamezia, Nicastro, S. Piero a Maida, Curinga, *Francavilla Angitola, Pizzo Calabro, Maierato,* S. Onofrio, Stefanaconi, Vazzano, Gerocarne, Francica, Mileto, Serrata, Laureana di Borello, Rosarno, Gioia Tauro, Palmi, Seminara, Bagnara Calabra, Scilla, Villa S. Giovanni, Campo Calabro, Sembiase, Vibo Valentia, Pizzoni, Soriano Calabro, Candidoni, Rizziconi, Cannitello, Filadelfia, S. Calogero, Reggio Calabria;

Tiriolo-Catanzaro interessante i comuni di Marcellinara, Settingiano, Tiriolo, Catanzaro.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni d'urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante l'esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno incominciarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1971

Il Ministro: Bosco

(7797)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1971.

Contrassegni metallici comprovanti il pagamento della imposta sui cani per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e della vendita ai comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani, per l'anno 1972, devono essere di metallo laminato a forma rettangolare, con i lati, rispettivamente, di mm. 23 e di mm. 26.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piastrine sono munite di un foro entro il quale viene applicato un fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1972;

b) denominazione del comune;

c) imposta sui cani e indicazione della categoria;

d) numero progressivo per ciascuna categoria.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 100 (cento) per consegna a destinazione del comune richiedente.

Art. 3.

Per la ordinazione delle piastrine i comuni dovranno rivolgersi direttamente all'ufficio targhe dell'Unione italiana dei ciechi, via Fibonacci n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna delle categorie e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1971

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

(7798)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di piastre radianti e caldaie per impianti di riscaldamento centralizzati ad acqua o a vapore operanti in provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di piastre radianti e caldaie per impianti di riscaldamento centralizzati ad acqua o a vapore operanti in provincia di Firenze si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di piastre radianti e caldaie per impianti di riscaldamento centralizzati ad acqua o a vapore operanti in provincia di Firenze.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7974)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della filatura e torcitura delle fibre sintetiche operanti nella provincia di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore della filatura e torcitura delle fibre sintetiche operanti nella provincia di Belluno si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della filatura e torcitura delle fibre sintetiche operanti nella provincia di Belluno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7973)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Reggio Emilia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 936 in data 10 agosto 1971 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Reggio Emilia.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765, 19 novembre 1968, n. 1187, e 1° giugno 1971, n. 291.

(7822)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole - Campagne di commercializzazione 1970-71 e 1971-72.

Dal 17 maggio 1971 al 25 maggio 1971 per colza e ravizzone U.C. 7,555 per girasole U.C. 3,453;

Dal 26 maggio 1971 al 27 maggio 1971 per colza e ravizzone U.C. 8,085 per girasole U.C. 3,665;

Dal 28 maggio 1971 al 31 maggio 1971 per colza e ravizzone U.C. 7,845 per girasole U.C. 3,665;

Dal 1° giugno 1971 al 6 giugno 1971 per colza e ravizzone U.C. 7,605 per girasole U.C. 3,951;

Dal 7 giugno 1971 al 13 giugno 1971 per colza e ravizzone U.C. 8,290 per girasole U.C. 4,216;

Dal 14 giugno 1971 al 20 giugno 1971 per colza e ravizzone U.C. 7,930 per girasole U.C. 3,856;

Dal 21 giugno 1971 al 24 giugno 1971 per colza e ravizzone U.C. 7,530 per girasole U.C. 3,708;

Dal 25 giugno 1971 al 30 giugno 1971 per colza e ravizzone U.C. 7,055 per girasole U.C. 3,465;

Dal 1° luglio 1971 al 5 luglio 1971 per colza e ravizzone U.C. 6,270 per girasole U.C. 3,465;

Dal 6 luglio 1971 all'11 luglio 1971 per colza e ravizzone U.C. 6,045 per girasole U.C. 3,348;

Dal 12 luglio 1971 al 13 luglio 1971 per colza e ravizzone U.C. 5,770 per girasole U.C. 2,470;

Dal 14 luglio 1971 al 18 luglio 1971 per colza e ravizzone U.C. 5,340 per girasole U.C. 1,707;

Dal 19 luglio 1971 al 25 luglio 1971 per colza e ravizzone U.C. 5,340 per girasole U.C. 1,707.

N.B. — U.C. = unità di conto - 1 unità di conto = L. 625.

(7825)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1971 al registro n. 6 Corpo forestale Stato, foglio n. 170, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 29 marzo 1969 dall'operaio giornaliero Lento Achille avverso per il mancato inquadramento fra il personale non di ruolo del Corpo forestale dello Stato, è accolto per illegittimità del provvedimento impugnato perchè omissivo di un compiuto esame della posizione del ricorrente e opponente un diniego all'inquadramento richiesto per la ritenuta preclusione concernente la sua forma di assunzione ed il regime giuridico del suo rapporto di lavoro facendo salvo ogni altro provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste avente ad oggetto tale compiuta valutazione.

(7751)

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1971 al registro n. 6 Corpo forestale Stato, foglio n. 168, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 29 marzo 1969 dall'operaio giornaliero Galloro Paolo avverso per il mancato inquadramento fra il personale non di ruolo del Corpo forestale dello Stato, è accolto per illegittimità del provvedimento impugnato perchè omissivo di un compiuto esame della posizione del ricorrente e opponente un diniego all'inquadramento richiesto per la ritenuta preclusione concernente la sua forma di assunzione ed il regime giuridico del suo rapporto di lavoro facendo salvo ogni altro provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste avente ad oggetto tale compiuta valutazione.

(7752)

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1971 al registro n. 6 Corpo forestale Stato, foglio n. 159, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 4 marzo 1969 dall'operaio giornaliero Arcieri Francesco avverso per il mancato inquadramento fra il personale non di ruolo del Corpo forestale dello Stato, è accolto per illegittimità del provvedimento impugnato perchè omissivo di un compiuto esame della posizione del ricorrente e opponente un diniego all'inquadramento richiesto per la ritenuta preclusione concernente la sua forma di assunzione ed il regime giuridico del suo rapporto di lavoro facendo salvo ogni altro provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste avente ad oggetto tale compiuta valutazione.

(7753)

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1971 al registro n. 6 Corpo forestale Stato, foglio n. 161, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 14 marzo 1969 dall'operaio giornaliero Cario Giovanni avverso per il mancato inquadramento fra il personale non di ruolo del Corpo forestale dello Stato, è accolto per illegittimità del provvedimento impugnato perchè omissivo di un compiuto esame della posizione del ricorrente e opponente un diniego all'inquadramento richiesto per la ritenuta preclusione concernente la sua forma di assunzione ed il regime giuridico del suo rapporto di lavoro facendo salvo ogni altro provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste avente ad oggetto tale compiuta valutazione.

(7754)

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1971 al registro n. 6 Corpo forestale Stato, foglio n. 167, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 6 marzo 1969 dall'operaio giornaliero Filomena Rodolfo avverso per il mancato inquadramento fra il personale non di ruolo del Corpo forestale dello Stato, è accolto per illegittimità del provvedimento impugnato perchè omissivo di un compiuto esame della posizione del ricorrente e opponente un diniego all'inquadramento richiesto per la ritenuta preclusione concernente la sua forma di assunzione ed il regime giuridico del suo rapporto di lavoro facendo salvo ogni altro provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste avente ad oggetto tale compiuta valutazione.

(7755)

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1971 al registro n. 6 Corpo forestale Stato, foglio n. 166, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 29 marzo 1969 dall'operaio giornaliero Fera Giuseppe avverso per il mancato inquadramento fra il personale non di ruolo del Corpo forestale dello Stato, è accolto per illegittimità del provvedimento impugnato perchè omissivo di un compiuto esame della posizione del ricorrente e opponente un diniego all'inquadramento richiesto per la ritenuta preclusione concernente la sua forma di assunzione ed il regime giuridico del suo rapporto di lavoro facendo salvo ogni altro provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste avente ad oggetto tale compiuta valutazione.

(7756)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 23 aprile 1971 al 13 maggio 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 827/71, n. 880/71 e n. 939/71 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . . .	8,400
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	(b) altro:	
	per le esportazioni verso l'Austria il Liechtenstein e la Svizzera . . .	8,800
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,002 (b)
	- per le esportazioni verso l'Austria	11,425 (b)
	- per le esportazioni verso la Finlandia	13,000 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,599 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,587 (b)
	- per le esportazioni verso l'Austria	12,168 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,418 (b)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	10,587 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,946 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	11,349 (b)
	- per le esportazioni verso il Ghana, la Guinea portoghese, il Congo (Kinshasa) e il Camerun	16,000 (b)
	- per le esportazioni verso la Costa d'Avorio	16,450 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,878 (b)
	C. spezzato	3,000

(a) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 719/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(b) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5%, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(5413)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1971

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1971 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 luglio 1971			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1970			15.711		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	5.382.218			
	residui	680.733			
	Totale		6.062.951		
Accensione di prestiti	competenza	868.024			
	residui	2.230			
	Totale		870.254		
Spese correnti	competenza			5.063.049	
	residui			854.951	
	Totale				918.000
Spese in conto capitale	competenza			999.634	
	residui			369.969	
	Totale				1.369.603
Rimborso di prestiti	competenza			160.776	
	residui			69.254	
	Totale				230.030
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		4.508.821		3.766.741	
Conti correnti		13.053.229		12.708.821	
Incassi da regolare		3.026.093		3.128.572	
Altre gestioni		9.152.419		8.516.976	
	Totale		29.740.562		28.121.110
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		97.195		133.386	
Pagamenti da regolare		158.817		457.096	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.234.847		1.466.989	
Altri crediti		7.733.774		8.200.127	
	Totale		9.224.633		10.257.598
	Totale complessivo		45.914.111		45.896.341
Fondo di cassa al 31 luglio 1971					17.770
	Totale a pareggio		45.914.111		45.914.111

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 31 luglio 1971 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			17.770	
Crediti di Tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		36.347		
Pagamenti da regolare		458.766		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi		1.095.917		
Altri crediti		2.263.601		
	Totale crediti		3.854.631	
	In complesso			3.872.401
Debiti di Tesoreria				
Debito fluttuante		5.643.932		
Conti correnti		2.597.608		
Incassi da regolare		371.384		
Altre gestioni		1.232.608		
	Totale debiti			9.845.532
Situazione del Tesoro (passività)				5.973.131

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 luglio 1971 L. 237.460 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: G. MICONI

(8041)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 LUGLIO 1971

ATTIVO

Oro in cassa	L.	1.802.437.480.743 —
Cassa	»	58.941.792.639 —
Portafoglio su piazze italiane	»	1.006.294.528.704 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	310.965.947 —
Anticipazioni	»	504.897.404.286 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.054.411.692.758 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	3.837.529.839.024 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	831.859.848.330 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	1.681.128.959.479 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	231.880.309.146 —
Spese	»	178.465.020.649 —
	L.	12.527.157.841.706 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	11.769.343.709.084 —
	L.	24.296.501.550.790 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	1.768.483.116 —
Totale generale	L.	24.298.270.033.906 —

PASSIVO

Circolazione	L.		6.709.386.471.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		74.203.204.863 —
Depositi in conto corrente liberi	»		62.710.427.317 —
Conti correnti vincolati	»		4.343.099.245.963 —
Creditori diversi	»		1.112.622.700.545 —
Rendite del corrente esercizio	»		194.697.377.557 —
	L.		12.496.719.427.245 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	16.108.995.113 —	
Fondo di riserva straordinario	»	14.029.419.348 —	30.438.414.461 —
	L.		12.527.157.841.706 —
Depositanti	»		11.769.343.709.084 —
	L.		24.296.501.550.790 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.768.483.116 —
Totale generale	L.		24.298.270.033.906 —

(8042)

Il Governatore: CARLI

p. *Il Ragioniere generale*: PALLINI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 6 % serie speciale « Autostrade » - garantite dallo Stato; 6 % a premi serie speciale « Ferrovie dello Stato »; 6 % serie speciale « Ferrovie dello Stato »; 6 % serie speciale « Interventi statali »; 7 % serie speciale « Autostrade » - garantite dallo Stato; 7 % serie speciale « Ferrovie dello Stato »; 7 % serie speciale « Interventi statali ».

Si notifica che il giorno 15 settembre 1971, con inizio alle ore 9 si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni 6 % serie speciale « Autostrade » - garantite dallo Stato - 1ª emissione:*

Estrazione a sorte, per il rimborso di:
n. 629 titoli di L. 50.000
» 458 titoli di » 500.000
» 406 titoli di » 1.000.000

in totale n. 1.493 titoli, per il complessivo valore nominale di L. 666.450.000;

b) *in ordine alle obbligazioni 6 % a premi serie speciale « Ferrovie dello Stato » - emissione 1965:*

Estrazione a sorte, per il rimborso, di:
n. 2.400 titoli di L. 50.000
» 750 titoli di » 250.000
» 945 titoli di » 500.000
» 2.115 titoli di » 1.000.000

in totale n. 6.210 titoli, per il complessivo valore nominale di L. 2.895.000.000;

c) *in ordine alle obbligazioni 6 % serie speciale « Ferrovie dello Stato »:*

Estrazione a sorte, per il rimborso, di:
n. 4.005 titoli di L. 50.000
» 3.101 titoli di » 250.000
» 4.223 titoli di » 500.000
» 9.160 titoli di » 1.000.000
» 290 titoli di » 5.000.000
» 120 titoli di » 10.000.000

in totale n. 20.899 titoli, per il complessivo valore nominale di L. 14.897.000.000, così ripartiti:

1) emissione 1966:
n. 375 titoli di L. 50.000
» 165 titoli di » 250.000
» 660 titoli di » 500.000
» 1.215 titoli di » 1.000.000
» 135 titoli di » 5.000.000
» 45 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.730.000.000;

2) emissione 1966 - 2ª tranche:
n. 1.125 titoli di L. 50.000
» 885 titoli di » 250.000
» 825 titoli di » 500.000
» 2.040 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.730.000.000;

3) emissione 1967:
n. 380 titoli di L. 500.000
» 520 titoli di » 1.000.000
» 120 titoli di » 5.000.000
» 40 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.710.000.000;

4) emissione 1967 - 2ª tranche:
n. 660 titoli di L. 50.000
» 420 titoli di » 250.000
» 564 titoli di » 500.000
» 1.632 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.052.000.000;

5) emissione 1967 - 3ª tranche:
n. 1.190 titoli di L. 50.000
» 1.190 titoli di » 250.000
» 966 titoli di » 500.000
» 1.554 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.394.000.000;

6) emissione 1969:
n. 480 titoli di L. 50.000
» 336 titoli di » 250.000
» 528 titoli di » 500.000
» 1.464 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.836.000.000;

7) emissione 1970:
n. 175 titoli di L. 50.000
» 105 titoli di » 250.000
» 300 titoli di » 500.000
» 735 titoli di » 1.000.000
» 35 titoli di » 5.000.000
» 35 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.445.000.000;

d) *in ordine alle obbligazioni 6 % serie speciale « Interventi statali »:*

Estrazione a sorte, per il rimborso, di:
n. 6.452 titoli di L. 50.000
» 8.976 titoli di » 100.000
» 5.481 titoli di » 250.000
» 13.008 titoli di » 500.000
» 38.861 titoli di » 1.000.000
» 562 titoli di » 5.000.000
» 515 titoli di » 10.000.000

in totale n. 73.855 titoli, per il complessivo valore nominale di L. 55.915.450.000, così ripartiti:

1) 2ª emissione - 1ª tranche:
n. 345 titoli di L. 50.000
» 207 titoli di » 250.000
» 550 titoli di » 500.000
» 1.511 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.855.000.000;

2) 2ª emissione - 2ª tranche:
n. 1.165 titoli di L. 50.000
» 627 titoli di » 250.000
» 1.640 titoli di » 500.000
» 3.805 titoli di » 1.000.000
» 109 titoli di » 5.000.000
» 55 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.935.000.000;

3) 2ª emissione - 3ª tranche:
n. 205 titoli di L. 50.000
» 157 titoli di » 250.000
» 387 titoli di » 500.000
» 481 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 724.000.000;

4) 2ª emissione - 4ª tranche:
n. 258 titoli di L. 50.000
» 1.098 titoli di » 100.000
» 800 titoli di » 250.000
» 1.400 titoli di » 500.000
» 3.188 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.210.700.000;

5) 2ª emissione - 5ª tranche:
n. 775 titoli di L. 50.000
» 1.132 titoli di » 100.000
» 419 titoli di » 250.000
» 1.037 titoli di » 500.000
» 2.788 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.563.200.000;

6) 2ª emissione - 6ª tranche:
n. 156 titoli di L. 50.000
» 227 titoli di » 100.000
» 84 titoli di » 250.000
» 207 titoli di » 500.000
» 559 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 714.000.000;

7) 3ª emissione:
n. 940 titoli di L. 50.000
» 1.568 titoli di » 100.000
» 596 titoli di » 250.000
» 1.270 titoli di » 500.000
» 4.025 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.012.800.000;

8) 3ª emissione - 2ª tranche:
n. 126 titoli di L. 50.000
» 210 titoli di » 100.000
» 80 titoli di » 250.000
» 169 titoli di » 500.000
» 537 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 668.800.000;

9) 3ª emissione - 3ª tranche:
n. 636 titoli di L. 50.000
» 1.059 titoli di » 100.000
» 403 titoli di » 250.000
» 858 titoli di » 500.000
» 2.722 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.389.450.000;

10) 4ª emissione:
n. 385 titoli di L. 50.000
» 470 titoli di » 100.000
» 265 titoli di » 250.000
» 938 titoli di » 500.000
» 3.134 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.735.500.000;

11) 4ª emissione - 2ª tranche:
n. 654 titoli di L. 1.000.000
per il valore nominale di L. 654.000.000;

12) 4ª emissione - 3ª tranche:
n. 170 titoli di L. 50.000
» 260 titoli di » 100.000
» 152 titoli di » 250.000
» 427 titoli di » 500.000
» 1.421 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.707.000.000;

13) 4ª emissione - 4ª tranche:
n. 650 titoli di L. 1.000.000
per il valore nominale di L. 650.000.000;

14) 4ª emissione - 5ª tranche:
n. 359 titoli di L. 50.000
» 703 titoli di » 100.000
» 367 titoli di » 250.000
» 612 titoli di » 500.000
» 4.704 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.190.000.000;

15) 6ª emissione:
n. 576 titoli di L. 50.000
» 1.442 titoli di » 100.000
» 842 titoli di » 250.000
» 2.305 titoli di » 500.000
» 5.478 titoli di » 1.000.000
» 288 titoli di » 5.000.000
» 288 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 11.334.000.000;

16) 6ª emissione - 2ª tranche:
n. 253 titoli di L. 50.000
» 576 titoli di » 100.000
» 345 titoli di » 250.000
» 865 titoli di » 500.000
» 2.270 titoli di » 1.000.000
» 116 titoli di » 5.000.000
» 115 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.589.000.000;

17) 6ª emissione - 3ª tranche:
n. 103 titoli di L. 50.000
» 231 titoli di » 100.000
» 137 titoli di » 250.000
» 343 titoli di » 500.000
» 903 titoli di » 1.000.000
» 45 titoli di » 5.000.000
» 46 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.822.000.000;

18) 6ª emissione - 4ª tranche:
n. 31 titoli di L. 1.000.000
» 4 titoli di » 5.000.000
» 11 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 161.000.000;

e) *in ordine alle obbligazioni 7% serie speciale « Autostrade » - garantite dallo Stato - 1ª emissione*:

Estrazione a sorte, per il rimborso, di:
n. 229 titoli di L. 50.000
» 184 titoli di » 500.000
» 291 titoli di » 1.000.000

in totale n. 704 titoli per il complessivo capitale nominale di L. 394.450.000;

f) *in ordine alle obbligazioni 7% serie speciale « Ferrovie dello Stato » - emissione 1971*:

Estrazione a sorte di numero 3 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.000;

g) *in ordine alle obbligazioni 7% serie speciale « Interventi statali »*:

1) 2ª *emissione*:
Estrazione a sorte, per il rimborso, di:
n. 13 titoli di L. 50.000
» 10 titoli di » 100.000
» 13 titoli di » 500.000
» 147 titoli di » 1.000.000
» 103 titoli di » 5.000.000
» 129 titoli di » 10.000.000

in totale n. 415 titoli per il complessivo valore nominale di lire 1.960.150.000;

2) 2ª *emissione - 2ª tranche*:
Estrazione a sorte di numero 13 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 13.000.000.000;

3) 2ª *emissione - 3ª tranche*:
Estrazione a sorte di numero 6 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 600.000.000;

4) 2ª *emissione - 4ª tranche*:
Estrazione a sorte di numero 2 serie di L. 109.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 219.600.000;

5) 2ª *emissione - 5ª tranche*:
Estrazione a sorte di numero 3 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 23 agosto 1971

(8003)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che sul Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - parte II - personale - concorsi, n. 9, in data 18 agosto 1971, sono pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la chimica e fisica di molecole di interesse biologico, Arco Felice (Napoli).
Modificazione e proroga (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, n. 21, in data 31 dicembre 1970).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di embriologia molecolare, Arco Felice (Napoli).

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cibernetica, Arco Felice (Napoli).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fotochimica e radiazioni d'alta energia, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di ricerca sulla tecnologia della propulsione e dei materiali relativi, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di ricerca sulla tecnologia della propulsione e dei materiali relativi, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro telecomunicazioni spaziali, Milano.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro teoria dei sistemi, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica delle macromolecole, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica delle macromolecole, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica delle macromolecole, Milano.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di chimica delle macromolecole, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studio per la biologia e fisiopatologia muscolare, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la biologia e fisiopatologia muscolare, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la chimica del farmaco e dei prodotti biologicamente attivi, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro meccanismi di reazioni organiche, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro meccanismi di reazioni organiche, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di chimica e tecnologia dei radioelementi, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di genetica biochimica ed evoluzionistica, Pavia.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di genetica biochimica ed evoluzionistica, Pavia.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di elaborazione della informazione, Pisa.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studio sulla struttura ed attività catalitica dei sistemi di ossidi, Roma.
Annullamento (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche n. 5, in data 11 giugno 1971).

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studio sulla struttura ed attività catalitica dei sistemi di ossidi, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di psicologia, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di psicologia, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di psicobiologia e psicofarmacologia, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di cosmo-geofisica, Torino.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di cosmogeofisica, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fitovirologia applicata, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fitovirologia applicata, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 2 ottobre 1971 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(8004)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami e per titoli per l'ammissione di millecento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 novembre 1945, n. 857;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957. n. 686:
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1543;
Vista la legge 9 luglio 1967, n. 564;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata con legge 2 dicembre 1969, n. 998;
Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 56;
Visto il regolamento interno della scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto del 1° settembre 1963;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli per l'ammissione di millecento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

1) gli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

a) abbiano prestato, alla data del presente decreto, almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma e escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per corso allievi e successivo ciclo addestrativo);

b) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 35° anno di età;

c) siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio non inferiore a «nella media»;

2) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 28° anno di età;

c) siano di ottimi precedenti disciplinari;

3) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) abbiano compiuto, alla data del presente decreto, il 17° e non superato il 26° anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

c) siano celibi o vedovi, senza prole;

d) siano in possesso di idonei requisiti morali riconosciuti in apposito attestato rilasciato dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma dei carabinieri;

e) siano di statura non inferiore a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età inferiore ai 18 anni;

f) abbiano costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali;

g) abbiano, se minori, e qualora non abbiano già concorso alla leva o siano stati arruolati, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri rilasciato dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

Le riserve di posti previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e secondo il modello allegato 1, dovrà essere presentata entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) dai militari in servizio nell'Arma, al comando del reparto di appartenenza;

b) dai militari in servizio nelle altre Forze armate, al reparto di appartenenza che provvederà a trasmetterla, corredata della copia del foglio matricolare, al comando della stazione carabinieri nel cui territorio l'interessato ha il domicilio;

c) dai civili, al comando della stazione carabinieri nel cui territorio hanno domicilio.

La data di presentazione della domanda è stabilita — in caso di contestazione — dalla dichiarazione che i comandanti di stazione o chi per essi, apporranno in calce alla domanda stessa al momento della ricezione.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il reparto di appartenenza (solo se in servizio nella Arma);

3) il titolo di studio posseduto;

4) la lingua o le lingue estere nelle quali desidera sostenere gli esami.

I concorrenti non in servizio nell'Arma dovranno altresì dichiarare:

a) lo stato civile (celibe o vedovo, senza prole);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà allegare alla domanda:

titolo di studio in originale o in copia autentica notarile;

documento matricolare, che dovrà rilasciare il distretto militare o la capitaneria di porto competenti, se trattasi di militare in congedo illimitato ovvero di giovane che ha già concorso alla leva e sia stato arruolato;

dichiarazione con la quale il concorrente che ha conseguito gradi militari nelle Forze armate rinunci ai gradi stessi per ottenere l'ammissione al corso quale allievo carabiniere;

atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, se trattasi di minori che non abbiano ancora concorso alla leva; quelli di essi che siano figli di italiani all'estero devono invece produrre apposita certificazione;

tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione personale, che per i militari in servizio nella Arma verrà acquisita d'ufficio) che ritenga utili ai fini della attribuzione dei benefici previsti dall'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397 e successive modificazioni. Tali titoli dovranno essere acquisiti alla data del presente decreto.

Qualora il titolo di studio originale non sia stato ancora consegnato, potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'istituto, con la annotazione che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti parificati, o legalmente riconosciuti, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I candidati che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio e gli altri titoli alla domanda, potranno esprimere specifica riserva di presentarli successivamente e comunque non oltre il 5 dicembre 1971, ai reparti di appartenenza se in servizio nell'Arma, o alle stazioni carabinieri nel cui territorio hanno domicilio se in servizio nelle altre Forze armate o civili. Detti comandi provvederanno a trasmettere i predetti documenti direttamente al comando della Scuola Sottufficiali Carabinieri in Firenze non oltre il 15 dicembre successivo.

Art. 5.

(*Procedura per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri*)

Le domande dei militari in servizio nell'Arma, opportunamente istruite, complete dei pareri gerarchici e corredate delle carte personali degli interessati, dovranno essere trasmesse, non oltre i trenta giorni successivi a quello di presentazione, a cura dei corpi interessati, al comando della detta scuola sottufficiali per il giudizio di ammissibilità o meno al concorso.

Le domande dei concorrenti di cui all'art. 2, punto 1, del presente decreto, dovranno essere corredate anche:

1) della documentazione caratteristica completa dello specchio valutativo (o rapporto informativo) redatto « per partecipazione al concorso allievi sottufficiali » riferito alla data di presentazione della domanda;

2) dello specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per corso allievi e successivo ciclo d'istruzione).

Art. 6.

(*Procedura per i concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri*)

Le stazioni carabinieri, non appena ricevute le domande dei concorrenti non in servizio nell'Arma, provvederanno a trasmetterle per l'istruzione ai comandi di compagnia o di tenenza da cui dipendono, dandone notizia, per conoscenza, al rispettivo comando di legione.

I comandi di compagnia e di tenenza provvederanno alla istruzione delle domande, accertando scrupolosamente che gli interessati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del presente decreto.

Le domande, una volta istruite, dovranno essere trasmesse ai competenti comandi di legione, i quali le invieranno, non oltre i cinquanta giorni successivi a quello di presentazione, al Comando della scuola sottufficiali in Firenze per il giudizio di ammissibilità o meno al concorso.

Nel contempo, i comandi di legione carabinieri provvederanno a convocare subito i candidati onde farli sottoporre a visita medica preliminare da parte dei rispettivi dirigenti il servizio sanitario, al fine di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 2, punto 3. Detti dirigenti rilasceranno il previsto certificato da allegare alle domande degli interessati

I candidati giudicati non idonei alla predetta visita medica potranno tuttavia essere ammessi — con riserva ed a loro richiesta scritta — allo svolgimento della prova scritta di concorso. Ove detta prova venga superata, saranno sottoposti a visita definitiva da parte dell'apposito collegio medico che giudicherà inappellabilmente sulla loro idoneità al servizio nella Arma dei carabinieri.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta:

dal comandante della scuola sottufficiali o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla scuola, segretario, senza diritto a voto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice del concorso, tramite la scuola sottufficiali, comunicherà, in tempo utile, i nominativi dei candidati (civili e militari) ammessi al concorso ai competenti comandi di Corpo, i quali provvederanno a farne dare comunicazione agli interessati disponendo il loro afflusso alle sedi previste per la prova scritta di concorso. Agli esclusi dal concorso saranno comunicati i relativi motivi, a mezzo lettera raccomandata.

I candidati ammessi al concorso sosterranno, dalle ore 8 alle ore 13 del 20 gennaio 1972, la prova scritta di esame che consisterà nello svolgimento di un tema di italiano, a scelta, tra due che saranno proposti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Detta prova avrà luogo presso le scuole allievi carabinieri, per i militari dei reparti della rispettiva sede e, presso il comando di legione carabinieri dal quale il candidato dipende o nella cui giurisdizione risiede o presta servizio.

A tal fine i comandanti delle scuole allievi carabinieri e delle legioni carabinieri (esclusa la legione di Firenze, sede presso la quale opera la commissione esaminatrice del concorso) provvederanno alla designazione di appositi comitati di vigilanza, che saranno nominati con successivo decreto.

Gli elaborati saranno esaminati dalla commissione di cui all'art. 7, al cui presidente dovranno essere rimessi, in plico sigillato, a cura dei comandanti delle scuole e legioni interessati, subito dopo lo svolgimento della prova.

Art. 9.

La commissione di cui all'art. 7 assegnerà a ciascun tema giudicato sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente, che ha riportato la sufficienza nella prova scritta, sarà sottoposto, presso la scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per l'accertamento della idoneità fisica di cui all'art. 2, punto 3), lettere *e*) ed *f*). Per il concorrente già in servizio nell'Arma l'accertamento sarà limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del predetto collegio medico, sarà integrato, per il candidato che ha statura non inferiore a metri 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo, dall'annotazione di « molta prestanza fisica ».

Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica sarà sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma, quale sottufficiale dei carabinieri, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dalle ulteriori prove d'esame.

Art. 10.

Il concorrente che avrà riportato la sufficienza nella prova scritta, e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica e all'accertamento psico-attitudinale di cui all'art. 9, sarà ammesso a sostenere la prova orale di esame sulla base del programma riportato nell'allegato 2.

La commissione esaminatrice di cui all'art. 7 attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi. E' idoneo il concorrente che riporterà almeno dieci ventesimi; quello non idoneo sarà escluso dal concorso.

La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituirà il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.

Art. 11.

I concorrenti non in servizio nell'Arma, che avranno superato la prova orale, saranno invitati a produrre la seguente documentazione:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di stato civile;
certificato di cittadinanza italiana.

Detti documenti dovranno essere fatti pervenire, mediante piego raccomandato, direttamente al comando della scuola sottufficiali di Firenze, a pena di esclusione dal concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta della predetta scuola.

Art. 12.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, e semprechè abbia riportato l'idoneità nelle prove di cui agli articoli 9 e 10, sarà sottoposto all'esame di lingua o di lingue estere prescelte, consistente in una prova scritta, proposta dal comando generale dell'Arma, e in una prova orale, che avranno luogo presso la scuola sottufficiali carabinieri, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

La commissione esaminatrice delle prove di lingue estere è quella indicata dall'art. 7, all'infuori dell'insegnante di lingua italiana che sarà sostituito da un insegnante di lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti riporterà un punto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi conseguirà nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 13.

Art. 13.

La commissione di cui all'art. 7 stabilirà la graduatoria di merito dei concorrenti; per la formazione della stessa sarà preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, eventualmente così maggiorato:

a) titolo di studio superiore a quello di istruzione secondaria di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica: 1/20 a ciascun concorrente classificato di « molta prestanza fisica »;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta:

- 0,25/20 per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;
- 0,50/20 per voto compreso tra i 12,01 e 15 ventesimi;
- 1/20 per voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera, benemerenze militari e civili:

- 3/20 per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;
- 2/20 per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozioni straordinarie per merito di guerra;
- 1/20 per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto;
- 0,50/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;
- 1/20 al concorrente avente il grado di appuntato;
- 2/20 per i sottufficiali provenienti dalle altre armi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio o in congedo;
- 0,166/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso, fino ad un massimo di punti 1,50/20. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso in licenze brevi, ordinarie, in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile.

I concorrenti compresi nella graduatoria di merito saranno ammessi al corso allievi sottufficiali presso la scuola sottufficiali carabinieri nell'ordine della stessa graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 14.

Gli ammessi al corso allievi sottufficiali dei carabinieri:

se provenienti dagli appuntati o dai carabinieri frequenteranno il corso stesso con il grado rivestito all'atto della ammissione;

se provenienti dagli allievi carabinieri, conseguiranno la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;

se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento; percepiranno un premio di arruolamento di L. 4500 e saranno promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;

se provenienti dai carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento; percepiranno un premio di arruolamento di L. 4500 e saranno nominati carabinieri effettivi;

se provenienti dai civili conseguiranno la qualifica di allievo carabiniere, percepiranno un premio di arruolamento di L. 6000 e saranno promossi carabinieri con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma;

i carabinieri in congedo saranno riammessi col proprio grado. I giovani alle armi nelle Forze armate e quelli che vi abbiano già prestato servizio saranno considerati riammessi secondo le norme di cui all'art. 8 della legge 9 novembre 1945, n. 857, solo se abbiano già adempiuto gli obblighi di leva.

Art. 15.

Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1972 ed avrà la durata di due anni con programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri e secondo le norme del regolamento interno della scuola sottufficiali.

L'amministrazione ha facoltà di arruolare i concorrenti non in servizio nell'Arma, quindici giorni prima della data di inizio del corso e ciò al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali che superino gli esami del primo anno. Conseguono la idoneità per la nomina a vicebrigadiere gli allievi sottufficiali che superino gli esami finali al termine del secondo anno di corso.

Gli allievi che non superino gli esami del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso. I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso, ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri sino al compimento della ferma triennale contratta, sono avviati presso le stazioni; qualora, invece, non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, nel caso non abbiano ancora assolto gli obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma triennale e trasferiti in altra arma dell'Esercito, sino al compimento della ferma di leva.

Agli effetti della nomina a vicebrigadiere, gli allievi che abbiano superato superato gli esami finali seguono in graduatoria l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato da ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento interno della scuola sottufficiali della Arma dei carabinieri.

Art. 16.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso quei concorrenti ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina a vicebrigadiere per difetto dei necessari requisiti.

Art. 17.

I candidati non in servizio nell'Arma dei carabinieri, allo atto della presentazione alle prove di esame, visite mediche e accertamento psico-attitudinale di cui al presente decreto, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione dei quali non sia scaduta la validità:

carta d'identità;
passaporto;
tessera postale;
licenza di porto d'armi;
libretto ferroviario;
patente automobilistica;
tessera universitaria.

Gli appuntati ed i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri esibiranno uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nell'Arma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 agosto 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1971
Registro n. 35 *Difesa, foglio n.* 224

ALLEGATO 1

Al comando generale dell'Arma dei carabinieri — 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) nato a il domiciliato a (1) provincia di via n. (n. di codice postale), appartenente al distretto militare di ., chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione al 25° corso biennale allievi sottufficiali (1972-1974) presso la scuola sottufficiali carabinieri.

E' in possesso del seguente titolo di studio:

Fa presente che, ai fini di quanto stabilito all'art. 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sottoposto alla prova d'esame relativa alle seguenti lingue estere: (2)

Dichiara di:

(3)
(4)
(5)

consentire senza riserve a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso;

essere in possesso dei seguenti titoli che, ai sensi dello art. 9 della legge suddetta, comportano maggiorazione di punteggio ai fini della formazione della graduatoria di ammissione:

Allega i sottonotati documenti:

a) .

b) . . .

Data .

Firma

---

(1) Per i militari in servizio nell'Arma sostituire « effettivo » al (indicare il comando di Corpo).

(2) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.

(3) Indicare lo stato civile (celibe o vedovo, senza prole).

(4) Indicare che è cittadino italiano.

(5) Indicare la posizione nei riguardi del servizio militare.

ALLEGATO 2

PROVE ORALI DI CULTURA GENERALE

(durata: 20 minuti)

1) *Storia*:

I primi moti rivoluzionari (1821-1831) - Le società segrete. I moti mazziniani;

Le riforme - Carlo Alberto - Prima guerra d'indipendenza - La Repubblica Romana;

Vittorio Emanuele II - Camillo di Cavour - Garibaldi - Guerra di Crimea - Il Congresso di Parigi - Guerra del 1859 - Impresa dei Mille - Proclamazione del Regno d'Italia;

La guerra del 1866 - La presa di Roma - I primi due anni del Regno d'Italia e la Triplice Alleanza - Conquista della Colonia Eritrea - Impresa libica - Prima guerra mondiale (1914-1918);

L'Italia dopo la guerra - L'avvento della dittatura fascista - Guerra etiopica;

La partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista - Guerra di liberazione - Proclamazione della Repubblica.

2) *Geografia*:

Nozioni sommarie sull'Europa in generale e sui principali Stati europei;

L'Italia in particolare - Confini, mari, coste, isole - Le Alpi - La pianura padana - Gli appennini;

Fiumi - Laghi - Clima - Divisioni storiche e amministrative - Città principali, porti, centri ferroviari più importanti;

Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

3) *Aritmetica e geometria*:

Numeri interi - Numeri decimali - Esercizi sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali;

Le frazioni - Diverse specie di frazioni - Trasformazione delle frazioni: numeri misti - Riduzione di una frazione a numero decimale;

Misure lineari, di capacità, di peso, di superficie e di volume;

Figure geometriche - Corpi: superficie, linee, punti - Le linee, il piano, l'angolo - Figure piane: triangolo, parallelogrammo, rombo, rettangolo, quadrato, trapezio, cerchio;

Figure solide: poliedri - Il prisma, il parallelepipedo, il cubo - Piramide, cilindro e cono.

ALLEGATO 3

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1) *Scritta* (durata: tre ore):

traduzione di tre frasi di senso compiuto dalla lingua prescelta;

traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

2) *Orale* (durata: 20 minuti):

lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi;

breve conversazione su argomenti di carattere generale.

(7640)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6381 del 16 dicembre 1968, con il quale ha bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1967 e le modifiche allo stesso apportate con il provvedimento n. 6438 del 17 dicembre 1969;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni fatte dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Perugia, dall'ordine dei medici e dal collegio delle ostetriche della provincia di Perugia, nonchè dall'amministrazione comunale interessata;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 231, e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato in premessa, è così composta:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Petrocchi dott. Luigi, vice prefetto della prefettura di Perugia;

Tibidà dott. Antonio, medico provinciale di Arezzo;

Gerli prof. Mario, direttore della clinica ostetrica della Università di Perugia;

Soderi prof. Giuseppe, docente in ostetricia;

Gambelunghe Cesarina, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Girolamo Gagliardi, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione avrà sede presso la clinica ostetrica della Università di Perugia.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il provvedimento stesso viene inoltre pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Perugia e del comune interessato.

Perugia, addì 11 agosto 1971

Il medico provinciale: MARCECA

(7811)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1534 e n. 1535 del 12 giugno 1971, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e la assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1968;

Vista la rinuncia espressa dal dott. Massa Saluzzo Pier Luigi alla condotta medica consorziata tra Trescore Cremasco e Casaletto Vaprio;

Considerato che è necessario provvedere, per effetto della menzionata rinuncia, alla nomina del dott. Fabio Angiolini che segue in graduatoria e ha chiesto di preferenza la citata condotta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sottoindicato concorrente è dichiarato vincitore della condotta a fianco segnata:

Angiolini Fabio: Trescore Cremasco-Casaletto Vaprio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, negli albi pretori della prefettura e dei comuni interessati.

Cremona, addì 9 agosto 1971

Il medico provinciale: BORROMEI

(7725)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1964 del 23 marzo 1970, con il quale fu indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Carolei-Mendicino, Cassano Jonio, Rossano e Verbicaro vacanti al 30 novembre 1969;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla commissione giudicatrice nominata con decreto n. 1756 del 18 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 5 aprile 1971;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Santilli Alberto . . . . . punti 172,700 su 240
2. Filici Pietro . . . . . . » 162,061 »
3. Gaudio Marcello . . . . . » 146,700 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del proprio ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Cosenza ed agli albi pretori dei comuni di Carolei-Mendicino, Cassano Jonio, Rossano e Verbicaro.

Cosenza, addì 9 agosto 1971

Il medico provinciale: DE PRISCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5496 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità al concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza alla data del 30 novembre 1969;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa e sono nominati in prova per un biennio ufficiali sanitari dei comuni indicati a fianco di ciascun nominativo:

1) Santilli Alberto: Cassano Jonio;
2) Filici Pietro: Rossano;
3) Gaudio Marcello: Carolei-Mendicino.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto con avvertenza che in caso contrario saranno considerati rinunziatari.

Gli stessi, appena assunti in servizio, dovranno prestare dinanzi al medico provinciale di Cosenza, sotto pena di decadenza, la solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del proprio ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Cosenza ed agli albi pretori dei comuni di Carolei-Mendicino, Cassano Jonio e Rossano.

Cosenza, addì 9 agosto 1971

Il medico provinciale: DE PRISCO

(7794)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.